

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 aprile 2024, n. 187  
**Medicare S.r.l. (P.Iva 03746510753) - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 26/04/2017 e relativa alla RSSA ex art. 66 del R.R. 4 del 2007 con sede operativa in San Donaci (BR) alla Via Benedetto Croce n. 7 denominata "Residenza Don Lombardo" con dotazione di n. 60 posti letto.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- All'art 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

*"1. La Regione con appositi regolamenti:*

*a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*

*b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

(omissis)

*3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

*a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- All'art 9 comma 4 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza:

"4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a. esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b. estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c. rinuncia del soggetto autorizzato;
- d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3."

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Con lo stesso RR 4 del 2019 all' art 12.1 "Disposizioni transitorie" si è stabilito che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

Il R.R. n. 4/2019, all'art. 12.3 indica le procedure di conversione dei posti letto delle RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 non contrattualizzate con le AA.SS.LL prevedendo:

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

*In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.*

*2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."*

In ottemperanza a tale ultima previsione in data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020 in applicazione delle disposizioni dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Nell'allegato B alla predetta DGR n. 1006/2020 (pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) veniva specificato che le strutture che non risultavano aver trasmesso l'istanza di conferma del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019, "entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, possono documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019) esclusivamente alla pec [sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it](mailto:sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it). Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017".

Con successiva DGR 1409 del 2020 la regione, acquisite le comunicazioni pervenute dalle strutture, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.

La Medicare S.r.l. è titolare di una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata "Residenza Don Lombardo" con sede operativa nel Comune di San Donaci (BR) alla Via Benedetto Croce n. 7, giusta autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di San Donaci (BR) con Determinazione nr. 178 del 26/04/2017 successivamente integrata con D.D. n. 225 del 18/05/2017.

La predetta struttura con Determinazione Regionale n. 552 del 24/05/2017 veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani e veniva riportata nell'atto ricognitivo adottato con DGR 2153 del 2019, tra le RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 4 del 2019.

Tale struttura è riportata nell'atto ricognitivo tra le RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 4 del 2019.

Pertanto, al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo il legale rappresentante delle strutture avrebbe dovuto inoltrare, nei termini previsti, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio.

Tale adempimento, come già detto in premessa, era previsto dal RR 4 e 5 del 2019 e dalla stessa DGR 2153 del 2019 a carico delle strutture interessate dal processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti dai RR 4 e 5 del 2019, al fine del rilascio/conferma da parte della Regione dell'autorizzazione all'esercizio, configurandosi, a contrario, nell'ipotesi di mancato invio dell'istanza nel termine perentorio previsto una fattispecie di rinuncia alla conversione del titolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017.

Ebbene, alla data di scadenza prevista dalla DGR 2153 del 2019 la Medicare srl non inviava alcuna istanza di conferma del titolo autorizzativo per la Rsa non autosufficienti "Residenza Don Lombardo" sita in San Donaci (BR) sicché la Regione con DGR 1006 del 2020 provvedeva ad escludere la società dalla conferma dei posti in autorizzazione e dall'accreditamento.

Con nota prot. n. AOO 183 11415 del 14 luglio 2020, inviata a mezzo raccomandata a/r del 21/07/2021, la Regione comunicava alla Medicare SRL quanto segue: *"Con la presente si comunica che con DGR n. 1006 del 30/06/2020 sono state approvate le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento (Allegato B del provvedimento).*

*In riferimento ai posti letto/posti da confermare ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, trattandosi di strutture già autorizzate al funzionamento secondo la previgente normativa (RR 4/2007) l'istruttoria ha confermato tutti i posti oggetto dei precedenti atti autorizzativi, purchè la struttura abbia presentato l'istanza entro i termini di scadenza previsti nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), ovvero entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 08/02/2020 per le strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed accreditate (RSA e Centri diurni ex RR 3/2005).*

*Rilevato che la struttura in indirizzo risulta tra quelle che non hanno presentato alcuna istanza si comunica che, entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP, il legale rappresentante della struttura in oggetto potrà documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019 e 2154/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it.*

***Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017."***

Successivamente a tale notifica non perveniva alcuna documentazione comprovante la trasmissione della domanda dalla Medicare srl sicché la Regione con DGR 1409 del 2020 confermava l'esclusione della società dal procedimento di conversione/assegnazione dei posti.

Sul punto si precisa che a nulla rileva la comunicazione pervenuta in data 09/02/2021 dalla GRS srl con cui la stessa chiede la conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Rsa di mantenimento di tipo A.

La predetta comunicazione infatti, oltre ad essere pervenuta fuori termine stabilito a pena di decadenza e dopo che la Regione aveva provveduto all'esclusione della Medicare srl dall'assegnazione dei posti con le Deliberazioni 1006 e 1409/2020 (in merito alle quali, si precisa, non è stato mai contestato alcunché), non è stata presentata dal titolare dell'autorizzazione bensì dalla società che gestiva la struttura in violazione, peraltro, del divieto di esternalizzazione dell'attività sociosanitaria previsto dal RR 4 del 2019.

La questione di che trattasi era, peraltro, oggetto di audizione nella seduta della VI Commissione consiliare del 16 giugno 2021 nella quale la Regione comunicava che *“(Omissis) La normativa regionale che disciplina le strutture socio sanitarie è stata modificata con la Legge regionale n. 9 del 2017 ed attuata con regolamento n. 5/2019. Prosegue evidenziando che non è possibile dare la struttura in gestione ad un altro soggetto in quanto spetta esclusivamente al titolare, confermato peraltro dal Consiglio di Stato. Le strutture, prosegue, dovevano osservare un termine per mantenere in vita i precedenti atti di accreditamento, fissato al 31 gennaio 2020, ma Medicare, titolare delle strutture di San Donaci e di Miggiano, non ha presentato alcuna istanza per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, così come per l’accreditamento determinandone, pertanto la rinuncia. Le due strutture, sottolinea la Dirigente, sotto l’aspetto autorizzativo non sono in regola, soprattutto la struttura di San Donaci, se ospita ancora soggetti. Prosegue evidenziando che il RR 3 del 2021, ha modificato il regolamento n. 4/2007 abrogando l’art 66, che si occupa RSSA anziani, facendone transitare nella normativa sanitaria e che, ad oggi, non c’è possibilità di far rivivere le due strutture al di là di tutte le problematiche giudiziarie esistenti. Conclude rilevando che nel luglio 2020, la Regione ha scritto a Medicare, utilizzando lo strumento della raccomandata, non essendo riusciti a rinvenire una pec, che è risultata notificata per avvenuta giacenza, in quanto non era presente nessuno in loco.”*

Nella predetta seduta il Curatore fallimentare della procedura relativa al fallimento GRS srl, facendo seguito a quanto dichiarato dalla Regione chiedeva alla Regione di provvedere alla chiusura della struttura di San Donaci.

La mancata presentazione dell’istanza è condizione di per sé sufficiente ai sensi dell’art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, tuttavia, ai fini della decadenza del titolo autorizzativo rilevano le ulteriori seguenti circostanze che concorrono con la precedente.

In data 26/06/2021 il Comune di San Donaci trasmetteva alla Regione un fascicolo istruttorio relativo alla verifica dei requisiti effettuata da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi congiuntamente al Settore affari sociali del comune di San Donaci presso la struttura *“Don Vincenzo Lombardo”*.

Dal predetto fascicolo emergono una serie di gravi carenze strutturali ed organizzative riscontrate nel corso dei sopralluoghi tali da integrare, ai sensi dell’art 14 comma 2, la condotta di *“grave inadempienza comportante situazione di pericolo per la salute dei cittadini”*.

Emerge dal verbale del Dipartimento di prevenzione n. 8 bis del 24/03/2021 che al momento del sopralluogo del 24 marzo 2021 la dotazione organica fosse insufficiente a garantire il funzionamento della struttura autorizzata per n. 60 pl e che da un punto di visto strutturale fossero state effettuate sull’immobile delle modifiche strutturali e non autorizzate con evidente compromissione dei requisiti minimi.

Tale irregolarità nella gestione veniva accertata anche nel mese maggio 2021 quando il Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi verbalizzava (verbale di accertamento n.13) la mancata sanatoria dei requisiti strutturali ed al contempo il Curatore incaricato a seguito del fallimento della GRS srl con nota prot. n. 4906 del 31/05/2021 comunicava al comune di San Donaci e al DSS di Mesagne che

*“alla data della sentenza di fallimento la struttura era ancora attiva con la presenza di nr. 42 ospiti. Al fine di garantire l’assistenza agli ospiti presenti in struttura , il Giudice delegato al fallimento ha autorizzato lo scrivente curatore a continuare l’esercizio dell’attività per 20 giorni (prorogato sino al 12/06/2021) invitandolo a verificare nel più breve tempo possibile, la convenienza o meno a continuare l’attività. Lo scrivente curatore dopo le prime verifiche ha appurato che la Società gestione Residenze sanitarie gestiva la RSSA Don Lombardo di San Donaci attraverso un contratto di fitto d’azienda. La società che ha concesso in fitto d’azienda è la Medicare srl con sede in San Donaci (BR) la quale a seguito dell’intervenuto fallimento ha chiesto la restituzione dell’azienda Nelle more di pervenire ad un accordo per la restituzione dell’azienda, nella riunione del 26/05/2021, (omissis) la Medicare srl ha comunicato di aver presentato domanda di concordato in continuità presso il Tribunale di Brindisi e pertanto fino alla pronuncia del Tribunale in merito all’ammissione o meno al concordato non può prendere in consegna l’azienda. E’ doveroso informarvi che la continuazione dell’attività*

da parte della curatela oltre ad essere non vantaggiosa dal punto di vista economico, è problematica dal punto di vista della gestione organizzativa in generale (carezza di personale, intervenute dimissioni del personale, difficoltà a reperire i generi alimentari, ecc), atteso che la curatela non dispone delle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il regolare funzionamento della struttura. Inoltre si fa presente che il Responsabile sanitario della struttura, dott. Giuseppe Carlone, ha formalizzato le sue dimissioni a far data dal 01/06/2021”.

In ultimo si rileva che in data 8 luglio 2021 veniva inoltrata alla Regione nota della CGIL con cui l'organizzazione sindacale comunicava che *“i lavoratori dipendenti della società fallita GRS che gestisce la struttura sanitaria per anziani a San Donaci, non percepiscono lo stipendio da sei mesi”.*

Il mancato adempimento agli obblighi retributivi rientra nella fattispecie disciplinata dall'art 9 comma 5 lett f) che prevede che: *“coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori”*

In sintesi emerge per tabulas che:

1. La Medicare srl non presentava nel termine previsto a pena di decadenza istanza per ottenere la conferma del titolo autorizzativo e l'accreditamento continuando di fatto, senza il vaglio Regionale, ad esercitare l'attività sociosanitaria mediante affidamento della gestione alla GRS nonostante tale possibilità di esternalizzazione fosse vietata dalla normativa Regolamentare regionale (art 5.3 del Rr 4 del 2019 vieta *“di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi”*, permettendo l'esternalizzazione solo del servizio mensa, del servizio lavanderia e del servizio di pulizia”);
2. Nel periodo tra aprile e maggio 2021 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ed il Comune di San Donaci effettuavano una serie di sopralluoghi presso la struttura in oggetto da cui emergevano gravi carenze strutturali ed organizzative;
3. Nello stesso periodo veniva segnalato alla Regione che la struttura era inadempiente al pagamento degli stipendi nei confronti dei lavoratori;
4. A seguito del fallimento della GRS (Sentenza n. 20 del 04/05/2021 emessa del Tribunale di Lecce, Sez. Fallimentare) il Curatore incaricato fotografa lo stato della struttura confermando l'assenza dei requisiti previsti per garantire la prosecuzione dell'attività.

Tali condotte concorrono alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo ai sensi dell' art 9 comma 4 lett. c) ed in subordine dell'art 9 comma 4 lett. a) e comma 5 lett f), e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento della GRS srl , veniva dichiarata fallita anche la Medicare srl con sentenza n. 18 del 13/07/2021.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto che la Medicare srl (CF 03746510753) non ha presentato nei tempi e modi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla DGR 2153 del 2019 l'istanza di conferma del titolo autorizzativo, continuando ad esercitare l'attività sociosanitaria senza il vaglio Regionale, in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed in violazione delle norme retributive e contributive.

**Posto quanto sopra si propone:**

- ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell' art 9 comma 4 lett. a) e lett. c) e comma 5, e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 di **dichiarare la decadenza dell'autorizzazione** rilasciata dal Responsabile Del Servizio - VI° Settore: Demografia Cultura Affari Sociali del Comune di San Donaci (BR) con DD n.178 del 26/04/2017 avente ad oggetto *“Autorizzazione al Funzionamento Codice pratica K2VOEO2 Reg. Reg. 4/2007, Art. 66”* e **per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti e/o connessi.**

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni**  
**ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell' art 9 comma 4 lett. a) e lett. c) e comma 5, e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 di **dichiarare la decadenza dell'autorizzazione** rilasciata dal Responsabile Del Servizio - VI° Settore: Demografia Cultura Affari Sociali del Comune di San Donaci (BR) con DD n.178 del 26/04/2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al Funzionamento Codice pratica K2VOEO2 Reg. Reg. 4/2007, Art. 66" e **per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti e/o connessi.**

di notificare il presente provvedimento:

- Al Curatore Fallimentare  
(Fallimento Medicare srl n. 16/2021 – Sentenza 18/2021)  
Dott. Carlo Gabrieli  
*omissis*
- Al Curatore Fallimentare  
(Fallimento GRS n. 20/2021 – Sentenza n. 20/2021)  
Dott. Antonio Benegiamo  
*omissis*
- Al Legale rappresentante della Medicare srl  
medicaresrl@pec.it
- Comune di San Donaci (BR)  
info@pec.sandonaci.net
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi  
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria ASL Brindisi  
servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.11 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Andrea Ricco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro